

N. ...	R.G.DIB.	N. ...	Reg. Sent.
N. ...	R.G. N.R.	Del 26/11/2021	
N.	.	Data del deposito	
N.		Data irrevocabilità	
		N.	Rec.
		N.	Campione Penale
		Redatta Scheda il	
		Comunicato alla P.G.	
		V.to il	



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

*Sezione Penale*

### REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giulia Nicolai, ha pronunciato e pubblicato alla pubblica udienza del 26.11.2021, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### S E N T E N Z A

nei confronti di:

**TIZIA**, nata a ... il ..., con domicilio dichiarato per questa causa presso l'abitazione, in

...

Difesa di fiducia dagli AVV.TI ... e ..., entrambi del Foro di ... (*Dichiarazione di domicilio, nel Verbale di identificazione del 14.1.2019; Nomina dei difensori di fiducia dep. il 26.3.2019, in atti*)

### IMPUTATA

1) del delitto di cui agli artt. 256 commi 1 lettera a) e 2 del d.lgs. n. 152/2006 perché, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale recante la ditta "AUTOCARROZZERIA TIBERINA di Tizia" avente sede legale ed operativa in ..., durante il ciclo di lavorazione nella predetta azienda (con oggetto sociale l'attività di officina meccanica, carrozzeria), effettuava illecitamente e comunque senza preventiva

autorizzazione l'attività di raccolta, di gestione e comunque di deposito incontrollato di rifiuti speciali "pericolosi" (consistenti in solvente esausto – codice CER 14 06 03\*, latte vuote sporche di pitture e vernici di scarto – codice CER 08 01 11\*, imballaggi con residui di vernice – codice CER 15 01 10\* e morchia di carteggiatura – codice CER 15 02 02\*) e "non pericolosi" (consistenti in materiale ferroso – codice CER 16 01 17, materiale plastico – codice CER 16 01 19 e vetro codice CER 16 01 20); in particolare, effettuava lo stoccaggio dei predetti rifiuti, derivanti dalla propria attività imprenditoriale (prodotti nel periodo di tempo compreso tra il 04.10.2016 ed il 14.12.2018) per un periodo superiore all'anno anziché destinarli nei termini previsti di legge al recupero/smaltimento presso centri di raccolta autorizzati ai sensi degli artt. 183 del d.lgs. n. 152/06.

In ..., tra il 14 dicembre 2018 e il 14 gennaio 2019.

#### **Le parti hanno concluso come segue:**

**Il P.M.:** ha chiesto l'assoluzione dell'imputata ai sensi del combinato disposto degli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p., per la particolare e tenuità del fatto.

**La Difesa:** ha chiesto l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p., ovvero a norma del comma 2 del medesimo articolo e, in subordine, si è associato alla richiesta del P.M. di assoluzione per particolare tenuità del fatto.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Decreto emesso dal P.M. presso questo Tribunale in data 19.6.2019, Tizia è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti, come descritto in rubrica.

All'udienza di prima comparizione del 19.2.2021 il Giudice ha dichiarato procedersi in assenza dell'imputata, regolarmente costituita e non comparsa, ed ha ammesso le prove richieste dalle parti, rinviando il processo a successiva udienza per la trattazione.

Alla successiva udienza del 29.10.2021 l'imputata è comparsa ed il Giudice ne ha revocato la dichiarazione di assenza. Si è proceduto quindi all'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste dell'Accusa, il Sovrintendente della Polizia di Stato Caio, e all'esame dell'imputata, la quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il processo è stato quindi rinviato per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del 12.11.2021.

In quella successiva udienza i testi citati dalla difesa non sono comparsi, la difesa ha insistito nella relativa escussione ed il Giudice ha quindi disposto rinvio all'udienza del 26.11.2021 per medesimi incumbenti.

All'ultima udienza del 26.11.2021 la difesa dell'imputata ha rinunciato ai testi di cui alla propria lista ed il Giudice, a fronte della mancata opposizione del P.M., ha revocato

l'ordinanza di ammissione delle prove oggetto di rinuncia. Nella stessa udienza l'imputata ha reso dichiarazioni spontanee ed in seguito, conclusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno discusso e rassegnato le rispettive conclusioni, quindi il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di ritenere la particolare tenuità del fatto di reato ascritto a Tizia, con conseguente giudizio di assoluzione dell'imputata per non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p..

È infatti emerso, in primo luogo, che Tizia era la titolare della ditta "AUTOCARROZZERIA TIBERINA di Tizia", con sede legale in ..., sin dalla data di inizio dell'attività d'impresa ed anche all'epoca in cui venne effettuato l'accertamento relativo all'illecita gestione dei rifiuti, nel mese di dicembre 2018 e nel successivo mese di gennaio 2019, da cui ha tratto origine il presente procedimento (*cf*r Visura Ordinaria dell'Impresa, prodotta dal P.M. all'udienza del 12.11.2021).

In ordine alla sussistenza della fattispecie di reato, dalla deposizione del teste Caio, Sovrintendente della Polizia di Stato che ha effettuato le operazioni di accertamento, è emerso come nell'ambito di un ordinario controllo svoltosi in data 14.12.2018 presso l'Autocarrozzeria Tiberina di Tizia, dall'esame della documentazione che era stata consegnata in quella sede agli organi accertatori, è stato rilevato che l'ultimo conferimento di rifiuti derivanti dall'attività dell'impresa sopra indicata risaliva al mese di ottobre 2016, non risultando effettuati ulteriori conferimenti nell'anno 2017 e neppure nell'anno 2018, nonostante che l'autocarrozzeria non avesse subito alcuna interruzione nell'esercizio dell'attività di impresa, come appurato dagli stessi Ufficiali di P.G. dall'esame della documentazione aziendale a disposizione. In quella stessa sede gli Ufficiali di P.S. procedevano quindi a verificare e fotografare i rifiuti rinvenuti all'interno della sede operativa dell'autocarrozzeria, che risultavano costituiti sia da rifiuti pericolosi – in particolare, solvente esausto conservato all'interno di contenitori metallici, residui di vernice contenuti in barattoli vuoti conservati all'interno di sacchi in plastica, polveri raccolte all'interno di un sacco in plastica nero –, sia da rifiuti non pericolosi – in particolare, materiali ferrosi, in plastica e vetro.

Sempre dalla deposizione del medesimo teste è poi emerso che nel successivo mese di gennaio 2019 Tizia contattò il comando della Polizia che aveva curato l'accertamento effettuato nel mese di dicembre 2018 per riferire che la stessa si era adoperata al fine di predisporre il conferimento volto allo smaltimento dei rifiuti in deposito presso la propria

autocarrozzeria, conferimento che si sarebbe svolto il 14.1.2019, data questa ultima in cui gli organi accertatori si recarono nuovamente presso la sede dell'autocarrozzeria.

Il giorno successivo dall'azienda venne fatta pervenire agli organi accertatori la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in data 14.1.2019.

La fattispecie contravvenzionale ascritta all'imputata è reato di pericolo, volto alla tutela della salubrità ambientale, che risulta integrato nel caso di specie, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, l'art. 185 *bis* del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le modalità e condizioni del deposito temporaneo, alla lett. b) stabilisce che i rifiuti raccolti debbano essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento, con modalità alternativa a scelta dell'interessato, o con cadenza trimestrale, indipendente dalle quantità in deposito, ovvero nel momento in cui il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e, in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Ebbene, nel caso di specie, è emerso che l'imputata, nella sua qualità di titolare dell'impresa dal cui esercizio è derivata la produzione dei rifiuti depositati che sono stati rinvenuti in sede di accertamento, dopo aver provveduto all'ultimo conferimento in data 4.10.2016, relativo a rifiuti prodotti sino a quella data (*cf*r Formulario del 4.10.2016, in atti) non ne ha effettuati altri negli anni successivi fino al 14.1.2019, con la conseguenza che il deposito dei rifiuti che sono stati rinvenuti in sede di accertamento e riferibili ad epoca successiva al 4.10.2016, è durato fino alla data dell'ultimo conferimento e, dunque, per un tempo superiore ad un anno.

Sotto il profilo soggettivo, risulta accertata la colpa dell'imputata che, come dalla stessa ammesso in sede di dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 26.11.2021, per sua dimenticanza, dunque per negligenza, ha ommesso di provvedere al conferimento dei rifiuti prodotti nel periodo in contestazione.

Tuttavia, sulla scorta degli elementi acquisiti può ritenersi che il pericolo cagionato con la condotta di reato accertata sia particolarmente tenue. Ciò si desume, in primo luogo, dall'entità dei rifiuti rinvenuti in sede di accertamento che è da ritenersi non particolarmente rilevante, anche alla luce del periodo di tempo nell'arco del quale sono stati accumulati, trattandosi, segnatamente: con riferimento ai rifiuti pericolosi, di n. 3 contenitori di solvente esausto, n. 1 contenitore di imballaggi con all'interno residui di verniciatura o altro materiale contaminato da tali sostanze, n. 1 contenitore con all'interno altro materiale pericoloso e oggetti contaminati, per un peso complessivo pari a 105 kg,

n. 1 contenitore di materiale pulverulento pericoloso per un peso pari a 10 kg (*cf*r Formulario del conferimento effettuato il 14.1.2019 e foto, nell'ordine, nn. 6,7,8, 5, del fascicolo fotografico, in atti), mentre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, questi sono rappresentati da complessivi 100 kg di materiale ferroso, 30 kg di materiale in plastica e 30 kg di materiale in vetro (*cf*r Formulario del conferimento effettuato il 14.1.2019 e foto, nell'ordine, nn. 3,4,9,10, del fascicolo fotografico, in atti). Inoltre, l'esiguità del pericolo si ricava anche dalle modalità di conservazione dei predetti rifiuti che, come emerso dalla deposizione del teste escusso e come risulta anche dalle immagini contenute nel fascicolo fotografico elaborato nell'ambito dell'accertamento effettuato nel mese di dicembre 2018, si trovavano tutti conservati in un locale al chiuso posto all'interno della sede operativa dell'autocarrozzeria ed erano contenuti all'interno di imballaggi in plastica o alluminio sigillati in maniera tale da escludere la possibilità di sversamenti. Infine, gli stessi risultavano conservati in maniera ordinata, dato che erano raggruppati per tipologia di rifiuto e su ogni imballaggio erano state apposte etichette descrittive della tipologia del rifiuto contenuto.

Le predette modalità di conservazione, pur illecite, dei rifiuti, unita alla circostanza che la ditta in questione avesse proceduto a regolari conferimenti sino all'anno 2016, dovendosi quindi circoscrivere la condotta illecita ad un arco temporale limitato, consentono di ritenere che il reato posto in essere abbia avuto natura del tutto occasionale. Tale ultima considerazione appare invero confermata, da un lato, dalle modalità di conservazione dei rifiuti che denota, a parere di questo Giudice, una consapevolezza e dunque una abitudine nella corretta gestione dei rifiuti, e dall'altro lato, anche dalla circostanza che Tizia, a fronte del primo controllo effettuato nel mese di dicembre 2018, si sia immediatamente attivata per lo smaltimento dei rifiuti accumulati nel corso dei due anni precedenti ed abbia proceduto al relativo conferimento in data 14.1.2019.

Le considerazioni appena svolte risultano compatibili con la versione fornita dalla stessa imputata che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 26.11.2021, ha riferito di aver sempre provveduto da sola all'intera gestione dell'attività dell'autocarrozzeria a lei intestata, essendosi sempre occupata di ogni aspetto in prima persona e, tra l'altro, anche alla gestione dei rifiuti da essa derivati fino a che, proprio nel periodo interessato dalla condotta di reato a lei ascritta, la medesima si era trovata ad attraversare un momento di difficoltà causato da gravi motivi di salute – di cui tuttavia l'imputata ha preferito non riferire nel dettaglio, apparendo ancora molto provata nel trattare l'argomento – a causa del quale aveva di fatto cessato di occuparsi interamente dell'esercizio di impresa, temporaneamente assunto dal figlio in sua vece, ed essendosi

pertanto dimenticata di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti prodotti negli anni 2017 e 2018.

Ebbene, tali circostanze emerse dalle dichiarazioni dell'imputata, che appaiono compatibili con il quadro fattuale emerso dall'istruttoria, oltre a supportare ulteriormente la valutazione in merito alla occasionalità del reato, sono al contempo tali da attenuare anche il giudizio di colpevolezza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, atteso che la fattispecie di reato in contestazione è punita in astratto con pena detentiva inferiore nel massimo a 5 anni, si ritiene che sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 131 *bis* c.p, in punto di modalità della condotta, di tenuità del pericolo ed occasionalità del reato, per giungere ad un giudizio di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato, con conseguente assoluzione dell'imputata dal reato ascritte, a norma dell'art. 530 c.p.p., e con conseguente iscrizione della sentenza nel Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett f) del D.P.R. 14.11.2002 n. 213, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28/2015.

**P.Q.M.**

***Visti gli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p.,***

***ASSOLVE***

TIZIA dal reato a lei ascritto per essere il fatto non punibile per particolare tenuità.

***Visto l'art. 3 co. 1 lett. f) D.P.R. n. 213/2002, come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 28/2015,***

***ORDINA***

l'iscrizione della sentenza nel Casellario Giudiziale.

Così deciso in Alessandria, il 26.11.2021

Il Giudice

*Giulia Nicolai*